

Alle Imprese iscritte

Loro sedi

Ai sigg. Consulenti

Loro sedi

Prot. n.ro 5563 31 marzo 2014

Oggetto: Ore assenza sanzionabili.-

A seguito di controlli effettuati si è rilevato che diverse imprese, in relazione alle denunce mensili, dichiarano le ore lavorabili in modo non conforme al CCNL in vigore, pertanto con la presente si ricorda quanto segue.

Il Mut deve riportare per ciascun lavoratore un numero di ore complessive lavorate e non lavorate non inferiore al totale delle ore contrattuali lavorabili del mese.

In particolare per le ore diverse dalle "ore lavorate", nella scheda lavoratore del MUT i dati devono essere compilati facendo molta attenzione alle varie tipologie previste, senza confusione di attribuzione, che potrebbe comportare conseguenze negative sul DURC.

1. Permessi non retribuiti: possono essere accordati nella misura massima di 40 ore per anno solare per ciascun lavoratore;
2. Ferie : il CCNL prevede 160 ore di ferie nell'anno solare, se le ferie maturate vengono godute successivamente all'anno solare di competenza l'azienda è tenuta a comunicarlo indicando le ferie residue degli anni precedenti;
3. Permessi retribuiti: il CCNL prevede 88 ore di permessi retribuiti nell'anno solare, essi non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo;
4. Aspettative non retribuite: in base al contratto nazionale viene riconosciuta, solo su richiesta del lavoratore ed una sola volta l'anno per un minimo di 4 settimane consecutive. L'impresa deve darne comunicazione alla Cassa Edile indicando le relative motivazioni.

L'impresa dovrà giustificare le eccedenze sulle ore contrattuali.

La mancata osservanza di tali disposizioni potrà dar luogo alla richiesta di regolarizzazione dell'impresa inadempiente ed al pagamento della sanzione corrispondente ai contributi dovuti alla Cassa Edile, come previsto dalla Commissione Nazionale Casse Edili (comunicazioni CNCE n.ro 346 e n.ro 373 del 2008).

Reggio Calabria lì 31 marzo 2014

il Direttore
